



REGOLAMENTO D'UTENZA

Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI	4
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI TRASVERSALI	4
Art. 1 Ambito e validità del Regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua	4
TITOLO 2 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE	6
Art. 4 Sottoscrizione del contratto	6
Art. 5 Durata del contratto	6
Art. 6 Recesso, variazioni e modifiche del contratto	6
Art. 7 Risoluzione del contratto	6
Art. 8 Tariffe	7
Art. 9 Rilevazione dei consumi	7
Art. 10 Perdite occulte su impianti interni	8
Art. 11 Fatturazione	8
Art. 12 Deposito cauzionale	9
Art. 13 Informazioni e reclami	9
SEZIONE II – SERVIZIO ACQUEDOTTO	10
TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 14 Oggetto del Servizio acquedotto	10
Art. 15 Definizioni	10
Art. 16 Tipologie di utenza	11
Art. 17 Bocche antincendio private	11
Art. 18 Diritto alla fornitura	12
Art. 19 Modalità di fornitura	12
Art. 20 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua	13
Art. 21 Pressione e portata	13
Art. 22 Interruzione o diminuzione della fornitura	13
Art. 23 Sospensione della fornitura	14
Art. 24 Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso	14
Art. 25 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'Utente	14
Art. 26 Facoltà di accesso alla proprietà privata	14
TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	15
Art. 27 Allacciamento alla rete di distribuzione	15
Art. 28 Contatori	15
Art. 29 Impianti e reti interne	16
Art. 30 Richiesta di allacciamento	17
TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	18
Art. 31 Giunto dielettrico	18
Art. 32 Valvole di intercettazione di monte e di valle	18
Art. 33 Rubinetto di prova e scarico	18
Art. 34 Sistemi antiriflusso	18
TITOLO 4 - RESPONSABILITA' E DIVIETI	19
Art. 35 Responsabilità	19
Art. 36 Divieti	19
SEZIONE III - SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	20
TITOLO 1 – NORME GENERALI	20
Art. 37 Oggetto del servizio di fognatura	20
Art. 38 Definizioni	20

Art. 39 Competenze in materia di scarichi	21
TITOLO 2 – ALLACCIAIMENTO ALLA RETE FOGNARIA	22
Art. 40 Obbligo di allacciamento ed esenzione	22
Art. 41 Nuove reti fognarie ed estensioni di reti fognarie esistenti a servizio di nuove urbanizzazioni	23
Art. 42 Ammissibilità degli scarichi	23
Art. 43 Immissioni vietate	24
Art. 44 Permesso di allacciamento	24
Art. 45 Oneri di istruttoria del permesso di allacciamento	24
Art. 46 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque reflue domestiche	25
Art. 47 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque assimilate alle domestiche	25
Art. 48 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006	26
Art. 49 Esecuzione delle opere di allacciamento	26
Art. 50 Prescrizioni per gli allacciamenti	27
Art. 51 Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura	27
Art. 52 Pozzetti d'allacciamento di ispezione e di campionamento	28
Art. 53 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	28
Art. 54 Prescrizioni tecniche in caso di approvvigionamento idrico autonomo	28
TITOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE	29
Art. 55 Disciplina autorizzativa degli scarichi di acque reflue industriali e acque meteoriche soggette al R.R. 4/2006	29
Art. 56 Durata dell'autorizzazione allo scarico	29
Art. 57 Obblighi del titolare dello scarico	29
Art. 58 Modalità di allacciamento	30
Art. 59 Unione di più scarichi	30
TITOLO 4 – VIGILANZA E CONTROLLO	30
Art. 60 Sanzioni amministrative	30
SEZIONE IV – ALLEGATI	31
TITOLO 1 – ALLEGATI	31
Art. 61 Allegati al Regolamento	31

SEZIONE I - NORME GENERALI

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI TRASVERSALI

Art. 1 Ambito e validità del Regolamento

1. Il Regolamento di Utenza (nel seguito: Regolamento) ha validità nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia per la disciplina dei rapporti tra il Gestore d'Ambito Pavia Acque S.c.a.r.l. e gli utenti finali del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. Il rispetto del Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti e per il Gestore ed è parte integrante di ogni contratto di fornitura, anche se non materialmente allegato.
2. Il Regolamento sarà messo a disposizione degli Utenti e reso sempre disponibile presso gli sportelli e il sito web del Gestore.
3. Il Regolamento sostituisce quelli emanati da altri soggetti relativi alla stessa materia, che cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
4. Rimangono in vigore le norme stabilite dai singoli Regolamenti Comunali di Igiene per le parti compatibili con il Regolamento. Per la violazione delle disposizioni del Regolamento, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti, si applicano le apposite penali.
5. Il Regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Ente di Governo d'Ambito.
6. Il Regolamento è corredata da un Prezzario all'utenza (allegato A) e da un documento di indirizzi e vincoli relativi alle modalità di realizzazione di canalizzazioni fognarie in cessione (Allegato B), il cui aggiornamento periodico è curato dal Gestore.
7. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si applicano le norme di legge.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del Regolamento, si intende per:
 - a. AEEGSI: è l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
 - b. Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito): è il territorio delimitato dai confini amministrativi della provincia di Pavia al cui interno sono organizzati i servizi idrici;
 - c. Carta dei Servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore;
 - d. Contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli Servizi che lo compongono: è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Gestore del Servizio;
 - e. Convenzione di Gestione: è il testo negoziale finalizzato a disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO;
 - f. Ente di Governo d'Ambito (nel seguito anche EGA): la Provincia di Pavia;
 - g. Gestore d'Ambito (nel seguito "Gestore"): la Società Pavia Acque S.c.a.r.l.;
 - h. Piano d'Ambito: è il documento contenente la ricognizione delle opere di captazione, adduzione distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue esistenti, il programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano economico-finanziario e da un modello gestionale e organizzativo;
 - i. Prezzario all'Utenza: è l'elenco dei contributi, diversi dalla tariffa, richiesti all'Utente per le attività svolte dal Gestore e non coperte da tariffa;
 - j. Servizio Idrico Integrato (nel seguito anche SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
 - k. Tariffa: è il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato, determinato nel rispetto dei provvedimenti emanati dall'AEEGSI;
 - l. Ufficio d'Ambito: l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato";
 - m. Utente finale (nel seguito anche Utente): è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.

Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi e a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

3. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa e al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento. Allo stesso modo, l'Utente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui, nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

TITOLO 2 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 4 Sottoscrizione del contratto

1. La fornitura viene effettuata previa stipula tra l'Utente ed il Gestore di apposito contratto di utenza, nel quale è dichiarato dall'Utente l'uso al quale la fornitura è destinata.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto, sulla base delle necessità, del diametro del contatore richiesto e delle regolamentazioni vigenti, il Gestore definisce le condizioni minime di fornitura che lo stesso si impegna ad erogare in condizioni normali ed in coerenza con quanto stabilito dalla Carta dei Servizi e dalle indicazioni fornite dal presente Regolamento.
3. Il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell'apposito modulo corredata dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di utenza e si completa con il pagamento del preventivo, qualora previsto.
4. I moduli contrattuali sono disponibili presso gli sportelli al pubblico oppure possono essere scaricati dal sito internet del Gestore. Le pratiche contrattuali possono essere gestite secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
5. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:
 - a. il proprietario;
 - b. il titolare di un diritto reale o personale di godimento (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
 - c. l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
 - d. il legale rappresentante o un suo delegato, se trattasi di società o enti.
6. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario ovvero va presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento.
7. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura agli Utenti nei confronti dei quali siano state accertate gravi posizioni debitorie nei confronti del Gestore fino a che le stesse non siano state estinte.
8. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alla normativa tecnica vigente. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione che attesti tale conformità e di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che non rispondano a tali normative.
9. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto. In tal caso, i rapporti tra il Gestore e l'Utente saranno regolati secondo le modalità indicate all'articolo 29, comma 11, del presente Regolamento.
10. L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento, anche in assenza di un contratto precedentemente sottoscritto.
11. La sospensione della fornitura in caso di morosità non libera l'Utente dagli obblighi contrattuali e non gli dà diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
12. L'Utente non può cedere il contratto a terzi.

Art. 5 Durata del contratto

1. Fatti salvi i contratti di fornitura relativi alle utenze stagionali, il contratto di utenza è a tempo indeterminato, salvo richiesta di recesso di cui all'art. 1569 del Codice Civile.

Art. 6 Recesso, variazioni e modifiche del contratto

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'AEEGSI, le richieste di variazione o modifica possono riguardare la titolarità del contratto o dei dati identificativi di un punto di consegna, a seconda che questo sia attivo (voltura) ovvero disattivo e quindi da riattivare (subentro); in questo ultimo caso, il ripristino dell'erogazione del servizio può prevedere anche gli oneri per la rimozione della sigillatura del misuratore o l'installazione di nuovo contatore.
2. In entrambi i casi il nuovo titolare dovrà presentare domanda, sottoscrivendo il relativo modulo corredata della necessaria documentazione.
3. Nel caso di disdetta con contestuale perfezionamento del subentro, gli obblighi contrattuali per l'Utente che ha presentato disdetta si estinguono all'atto della sottoscrizione del contratto da parte dell'Utente subentrante.
4. Agli effetti del rapporto tra Gestore e Utente, la sottoscrizione della domanda di subentro equivale a quella di un nuovo contratto.
5. Le richieste di modifica al contratto riguardano quelle variazioni non ricomprese nelle precedenti casistiche descritte e possono riguardare, ad esempio, la variazione della tipologia di utenza, la variazione del diametro del contatore, la variazione dell'indirizzo di recapito delle bollette.
6. Nel caso in cui la modifica richiesta comporti un intervento da parte del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini per la preventivazione e l'esecuzione restano identici a quelli garantiti per i nuovi allacciamenti.
7. Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di recesso, variazione e modifiche del contratto si rimanda a quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi e dall'AEEGSI.

Art. 7 Risoluzione del contratto

1. Il Gestore può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile nei casi di grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempimento agli

obblighi prescritti dagli articoli 4, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 43, 50, 51, 52, 53, 54 del presente Regolamento, per prelievo fraudolento, per dichiarazioni mendaci e in caso di mancato adempimento entro il termine previsto con la sospensione della fornitura per ottemperare a quanto necessario per regolare la propria posizione.

Art. 8 Tariffe

1. Le tariffe e le relative variazioni sono stabilite dalle Autorità competenti ed applicate dal Gestore, che ne da adeguata pubblicità attraverso i canali a sua disposizione.
2. Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione gli Utenti che usufruiscono di tali Servizi.
3. Il corrispettivo da pagare viene di norma calcolato applicando la tariffa di cui alla relativa tipologia di utenza al quantitativo di acqua prelevata e di refluo effettivamente scaricato in fognatura, cui si sommano le quote fisse di pertinenza, nel quadro dei provvedimenti AEEGSI al tempo vigenti.
4. Per ottenere eventuali agevolazioni tariffarie previste dall'Autorità competente, l'Utente dovrà avanzare al Gestore richiesta documentata nei termini e modi stabiliti. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa attraverso i canali di comunicazione a disposizione dello stesso.

Art. 9 Rilevazione dei consumi

1. Il consumo di ciascun Utente è determinato in base alla misura rilevata da un apposito misuratore installato in corrispondenza del punto di consegna, fatto salvo quanto disposto in caso di indisponibilità dei dati di misura; tale consumo è espresso in metri cubi. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità e le tempistiche specificate dalla Carta dei Servizi. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi.
2. L'Utente è tenuto a permettere e facilitare al personale del Gestore o a personale dallo stesso incaricato l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di assenza, l'Utente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentire una successiva lettura da parte di un proprio incaricato.
3. Il Gestore può chiedere all'Utente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore e di darne comunicazione mediante apposita modulistica o attraverso gli strumenti informatici o telefonici appositamente messi a disposizione.
4. E' facoltà dell'Utente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare gli Utenti, anche attraverso la bolletta, sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura.
5. Qualora il Gestore ravvisi significative variazioni rispetto ai consumi effettuati dall'Utente negli anni precedenti, lo stesso è tenuto ad informarlo tempestivamente per dargli modo di verificare eventuali perdite nel proprio impianto. Tale circostanza non dà diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti, fatto salvo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi.
6. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.
7. Per le forniture stagionali (cantieri edili, stradali, occasionali) in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali a mezzo di colonnette mobili con contatore (cd. "colli di cigno"), dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e comunque almeno due letture anno.
8. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte dell'Utente e in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, ferma restando l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Prezzario in vigore e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto e di denunciare il fatto alle Autorità competenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche. In tali casi, il recupero dei consumi non addebitati all'intestatario del contratto sarà effettuato retroattivamente dalla data di sostituzione del contatore con funzionamento anomalo e per un periodo pari a quello di malfunzionamento stimato e comunque non superiore al limite temporale della prescrizione legale. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'intestatario del contratto di eccepire e provare consumi inferiori a quelli presunti.
9. Agli Utenti allacciati all'acquedotto, non provvisti di approvvigionamenti idrici autonomi, e sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata, l'addebito dei costi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato sulla totalità dei metri cubi prelevati.
10. Agli Utenti non allacciati all'acquedotto, provvisti di approvvigionamenti idrici autonomi e sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base dell'autodenuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno (denuncia dei quantitativi di acqua prelevata relativa all'anno solare precedente) e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore. Per i soli Utenti industriali autorizzati, tale denuncia dovrà riguardare anche le caratteristiche qualitative del refluo immesso in fognatura. Nel caso di utenze domestiche (o seconde case) dotate di fonti autonome di approvvigionamento, per calcolare il consumo annuo scaricato in assenza di opportuni strumenti di misura e relativa denuncia annuale, il valore viene stimato in base a un consumo pro-capite medio giornaliero pari a 130 l/ab*g per ogni componente del nucleo familiare afferente la singola utenza. Il numero dei componenti del nucleo familiare deve essere dichiarato in sede di stipula del contratto o ad ogni richiesta della società di erogazione, pena la decadenza del contratto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Servizio e non può comunque risultare inferiore al numero dei residenti censiti nel comune cui si riferisce l'utenza.
11. Agli Utenti allacciati all'acquedotto provvisti di approvvigionamenti idrici autonomi e sprovvisti di idoneo strumento di misura della portata scaricata, l'addebito della componente di fognatura e depurazione è effettuato con fattura emessa sulla base sia dei metri cubi prelevati dall'acquedotto che dell'autodenuncia annuale e/o degli eventuali accertamenti eseguiti dal Gestore.

12. In caso di accertato malfunzionamento dello strumento di misura, l'intestatario del contratto dovrà darne immediata comunicazione scritta al Gestore. In tale caso, nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia da parte dell'AEEGSI.
13. Qualora fosse rilevata una rottura o malfunzionamento dell'apparecchiatura di misura senza che ne sia stata data tempestiva comunicazione scritta al Gestore o qualora i sigilli dell'apparecchiatura risultassero manomessi, per il calcolo della portata annua scaricata dall'utenza verrà utilizzato il dato di "portata massima" rilevato negli ultimi 3 anni.
14. Gli Utenti che modifichino le modalità d'approvvigionamento idrico devono darne comunicazione scritta al Gestore entro dieci giorni.
15. Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell'Utente. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.
16. In caso di installazione di apparecchiature per la misura della portata scaricata, il titolare dello scarico dovrà dare immediata comunicazione scritta al Gestore di eventuale rottura o malfunzionamento della stessa apparecchiatura, indicando i metri cubi di acqua scaricati segnati fino al momento della rottura ed il giorno in cui essa è avvenuta e provvedere alla riparazione dello strumento nel più breve tempo possibile.
17. In casi particolari il Gestore potrà richiedere che sia presente, nel magazzino della fabbrica od in altro luogo dichiarato al Gestore, un misuratore di portata di scorta della stessa tipologia di quello installato, per ovviare ad eventuali guasti o malfunzionamenti improvvisi.
18. I dati relativi ai contatori, sia quello in funzione che quello di scorta, devono essere dichiarati (numero matricola, marca, modello, diametro, letture) al Gestore; il Gestore provvederà alla sigillatura degli strumenti installati con filo e piombo o tecnica di sigillatura equivalente.
19. La rimozione del sigillo può essere effettuata esclusivamente dal Gestore, subito dopo il guasto avvenuto, e il montaggio del contatore di scorta deve essere immediato. Il titolare dello scarico deve segnalare al Gestore, sempre tramite comunicazione scritta, l'effettuata riparazione ed il montaggio del misuratore di scorta in modo tale che il personale incaricato possa ripristinare ufficialmente la "sigillatura" dello strumento misuratore e aggiornare i consumi dell'utenza.

Art. 10 Perdite occulte su impianti interni

1. Si intendono per perdite occulte su impianti interni le perdite di acqua non in vista e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente e riconducibili ad una parte dell'impianto interrata o sepolta nel conglomerato cementizio, derivanti da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito della rottura della condotta a valle del contatore per effetto di vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili.
2. E' facoltà del Gestore istituire e proporre all'utenza uno strumento assicurativo volontario, opportunamente articolato da proporre agli intestatari dei contratti per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute nella rete privata a valle del contatore.
3. Gli oneri relativi a tale strumento assicurativo sono posti a carico dell'Utente intestatario del contratto che fa richiesta di adesione e saranno addebitati direttamente in bolletta.
4. La disciplina ed il funzionamento di tale forma assicurativa sono regolati mediante apposite condizioni di assicurazione.
5. Il Gestore darà divulgazione dello strumento assicurativo attraverso i canali di comunicazione a disposizione dello stesso.
6. Il Gestore, inoltre, riconoscerà all'Utente intestatario del contratto un rimborso dei consumi per fognatura e depurazione, nei casi in cui non vi sia stata immissione di acqua in fognatura, e di una quota pari al 30% per acquedotto sui "metri cubi di perdita", calcolati come differenza tra il consumo medio del periodo in cui si è verificata la perdita e il consumo medio storico di pari periodo.
7. Tale rimborso sarà riconosciuto previa richiesta scritta dell'Utente entro e non oltre i 90 giorni dall'emissione della bolletta contenente i consumi di perdita e purché non sia stato riconosciuto un analogo rimborso nei 3 anni precedenti.
8. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, avverranno esclusivamente a seguito di segnalazione scritta e di dichiarazione di avvenuta riparazione.

Art. 11 Fatturazione

1. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti complessivamente connessi all'erogazione dei Servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, dei quali l'Utente si avvale.
2. I consumi rilevanti ai fini della fatturazione dei corrispettivi per l'utenza finale sono esclusivamente quelli determinati ai sensi dei provvedimenti AEEGSI.
3. Gli Utenti che provvedono in proprio allo smaltimento dei reflui in quanto non obbligati all'allaccio in fognatura, devono darne informazione al Gestore il quale, dopo i necessari accertamenti, provvederà a non fatturare in bolletta le relative tariffe.
4. Le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione sono normate dall'Autorità competente. Contestualmente agli importi per consumo idrico, potranno essere fatturati altri importi, in conformità alle indicazioni di AEEGSI e dell'Ente di Governo d'Ambito.
5. Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di fatturazione, pagamento e relativa rateizzazione, nonché gli aspetti legati alla morosità con eventuale sospensione della fornitura, si rimanda a quanto disciplinato dalla Carta dei Servizi e dall'AEEGSI.

Art. 12 Deposito cauzionale

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'Utente si impegna al versamento del deposito cauzionale che sarà addebitato nei termini e nella misura stabiliti dal Gestore sulla base di quanto stabilito dall'AEEGSI.
2. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per gli Utenti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette; nel caso in cui sia già stato versato è soggetto a restituzione come di seguito specificato.
3. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in bolletta sulla base di quanto stabilito dall'AEEGSI.
4. L'aggiornamento e la restituzione del deposito cauzionale sono gestite in bolletta, sulla base di quanto stabilito dall'AEEGSI.
5. Il deposito cauzionale è restituito, previa verifica dell'assenza di insoluti, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, non oltre 45 giorni solari dalla disattivazione o voltura del contratto di fornitura, maggiorato degli interessi legali di tempo in tempo vigenti.
6. In caso di insoluto, il Gestore provvede all'escussione del proprio credito dal deposito cauzionale, nei termini e nei modi stabiliti dall'AEEGSI.

Art. 13 Informazioni e reclami

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti o loro delegati.
2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, ai singoli condomini allegando un documento comprovante la residenza nel condominio stesso.
3. Ogni reclamo, richiesta di informazione e richiesta di rettifica di fatturazione dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta dei Servizi.

SEZIONE II – SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 Oggetto del Servizio acquedotto

1. La presente sezione regola le modalità di erogazione del Servizio di acquedotto e i rapporti tra Gestore ed Utente del servizio medesimo.
2. Il Gestore fornisce il Servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito che dovrà essere adeguato in relazione ad eventuali mutate esigenze. Il Gestore si impegna a garantire che l'acqua erogata ai fini idropotabili abbia caratteristiche chimico-fisiche e igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.
3. Il Servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel Regolamento, nel Piano d'Ambito, nella Carta dei Servizi, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal Regolamento e dalla Carta dei Servizi.
4. La presente sezione disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto ed in particolare sono oggetto del Regolamento:
 - a. il procedimento di allacciamento ed estensione alla rete acquedottistica;
 - b. le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - c. la gestione amministrativa del rapporto contrattuale;
 - d. la gestione degli impianti e delle reti del servizio di acquedotto.

Art. 15 Definizioni

1. Ai sensi del Regolamento, si intende per:
 - a. acquedotto: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - b. adduzione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
 - c. allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più Utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - d. attivazione della fornitura: è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
 - e. autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - f. bolletta (o fattura): è il documento che il Gestore trasmette periodicamente all'Utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai Servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
 - g. captazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
 - h. cessazione: è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'Utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
 - i. consumi fatturati: sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta;
 - j. consumi rilevati/effettivi: sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autolettute; sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) e i numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata dal Gestore (o autolettura);
 - k. consumi stimati: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate dal contatore o autolettute;
 - l. deposito cauzionale: è una somma di denaro che l'Utente versa al Gestore a titolo di garanzia. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto (Delibera n. 586/12), unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito;
 - m. lettura: è la rilevazione effettiva da parte del Gestore della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - n. livello di pressione: è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condutture, espressa in atmosfere;

- o. metro cubo (mc): è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri;
- p. misuratore (o anche contatore): è il dispositivo posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- q. morosità: è la situazione in cui si trova l'Utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura;
- r. portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- s. potabilizzazione: è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
- t. prestazione: è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
- u. punto di consegna dell'acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- v. riattivazione: è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;
- w. subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- x. tipologia d'uso potabile: come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - o uso civile domestico;
 - o uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - o altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- y. utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- z. voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 16 Tipologie di utenza

1. Sono previste le seguenti tipologie di utenza:
 - a. Utenze domestiche: sono le utenze relative alle abitazioni intese come prima casa;
 - b. Utenze domestiche seconde case: sono le utenze relative alle abitazioni non intese come prima casa;
 - c. Utenze artigianali e commerciali: sono le utenze per le attività economiche artigianali e commerciali, cioè riferite ad attività in cui l'uso dell'acqua è propriamente "non domestico". Tra queste si comprendono tutte le attività, anche commerciali, quali ad esempio negozi, falegnamerie, calzolai, alberghi, ristoranti, bar, ecc.;
 - d. Utenze industriali: sono le utenze per le attività economiche industriali;
 - e. Utenze agricole: sono relative alle utenze per le aziende agricole e i coltivatori diretti, nonché per gli allevamenti di bestiame a basso impatto sul territorio;
 - f. Utenze stagionali: sono le utenze temporanee relative a contratti per erogazioni provvisorie, con ciò intendendosi tutte quelle erogazioni di durata inferiore a 6 mesi, seppur prorogabili oltre tale termine anche in forma tacita. Nel caso in cui non sia possibile quantificare l'esatto consumo (a titolo di esempio circhi, cantieri etc.), i consumi saranno stimati sulla base di 130 l/ab*g moltiplicati per il numero di persone che usufruiscono della fornitura provvisoria;
 - g. Utenze pubbliche: sono le utenze a servizio di strutture di proprietà di Enti pubblici come sedi comunali, provinciali, caserme, stazioni dei carabinieri, scuole pubbliche, ecc.;
 - h. Utenze per servizi antincendio.

Art. 17 Bocche antincendio private

1. Il Gestore potrà concedere speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere concesse previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali.
2. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore in relazione alle opere di allacciamento.
3. Tali reti antincendio dovranno essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire la contaminazione della rete pubblica di distribuzione, secondo le norme tecniche riportate nel Regolamento.
4. La valvola a monte del contatore verrà sigillata aperta dal Gestore in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.
5. Le bocche antincendio non possono essere aperte se non in caso d'incendio o per la verifica periodica.

6. In presenza di bocche antincendio sprovviste di contatore è fatto obbligo, a carico dell'Utente, l'adeguamento dell'impianto sostenendo le spese per la posa del contatore secondo le disposizioni indicate dal Gestore.
7. L'Utente ha diritto di usufruire dell'acqua nei casi di incendio sfruttando la quantità e la pressione presente in rete, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.

Art. 18 Diritto alla fornitura

1. Nelle zone servite da acquedotto il Gestore, fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, è tenuto all'erogazione di acqua per uso potabile a fronte del versamento della tariffa da parte dell'Utente, a seguito di allacciamento e di stipula del contratto di Servizio.
2. Le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del Servizio.
3. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali diffuse, inclusi nella programmazione degli interventi del Gestore, sono a carico di quest'ultimo e coperti con la tariffa.
4. E' onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra Piani attuativi e le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato esistenti.
5. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento necessarie sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione il Gestore determina le modalità di realizzazione delle opere necessarie alla fornitura del servizio, che saranno poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

Art. 19 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene fornita all'Utente, di norma, ad efflusso libero, misurato da contatore.
2. In condizione di regolare esercizio della rete acquedottistica, di norma, la pressione di erogazione misurata al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica) varia da un minimo di 15 m di colonna d'acqua ad un massimo di 70 m di colonna d'acqua, fatte salve situazioni particolari legate alla morfologia del terreno o regimi speciali di rete. Per pressioni superiori al predetto valore massimo l'interposizione di apparecchi di riduzione della pressione è a carico dell'Utente. Qualora l'Utente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, dovrà dotarsi a propria cura e spesa di idonei dispositivi di sollevamento che dovranno essere idraulicamente disconnessi dalla rete.
3. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure sospesa.
4. Il punto di consegna della fornitura è determinato, per quanto riguarda quantità e qualità dell'acqua, nel contatore. Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il punto di consegna della fornitura è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di derivazione.
5. Le opere installate prima del punto di consegna restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
6. Il diametro e il tipo del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dall'Utente, alla tipologia di utenza ed alle esigenze tecniche. Nel caso in cui il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni dell'Utente, il Gestore potrà effettuarne la sostituzione a spese dell'Utente stesso con eventuale modifica del contratto.
7. La posizione di installazione del contatore e le modalità tecniche di realizzazione dell'allacciamento sono riportate nelle norme tecniche del Regolamento.
8. Per la rete di acquedotto e gli allacciamenti ricadenti su suolo pubblico il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti ivi compresi scavo, rinterro e ripristino del piano viabile ed opere accessorie.
9. Per la parte di allacciamenti ricadenti su proprietà privata (escluse le parti interne agli edifici e le colonne montanti) la manutenzione dell'opera idraulica sarà in capo al Gestore, mentre le opere di scavo, demolizione, rinterro, ripristino e opere accessorie saranno in capo all'Utente.
10. Per la parte di allacciamento privato posizionato all'interno degli edifici (ivi comprese le colonne montanti) la manutenzione e le opere accessorie saranno sempre in capo alla proprietà privata. Tali interventi dovranno sempre essere preventivamente comunicati al Gestore e da esso approvati con la facoltà, da parte di quest'ultimo, di modificare in tali occasioni il posizionamento del punto di consegna, con costi che di volta in volta verranno ripartiti.
11. L'Utente dovrà comunque rispondere della buona conservazione del contatore e organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali avarie o manomissioni. In particolare, l'Utente è responsabile del manufatto di alloggiamento e/o del luogo di consegna della fornitura, ancorché realizzato dal Gestore in fase di allacciamento, per quanto concerne sia le misure di costruzione prescritte dal Gestore, sia della protezione dal gelo del contatore e degli organi connessi.
12. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, compresi costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni a causa del gelo, sono a carico dell'Utente se resi necessari per incuria e/o responsabilità dell'Utente.
13. Nel caso di rilevate irregolarità nella sistemazione del pozzetto o nell'alloggiamento del contatore il Gestore, dietro preavviso scritto all'Utente, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua e/o di far eseguire i lavori da proprio personale incaricato addebitandone le spese all'Utente.

14. Le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura il punto di consegna o, in mancanza di contatore, la saracinesca di proprietà del Gestore.
15. Nel caso di utenze di tipo provvisorio, le opere necessarie all'attivazione della fornitura saranno poste in essere dal Gestore e il relativo costo sarà addebitato all'Utente.

Art. 20 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua

1. L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto e nel luogo indicato nel medesimo. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione, da quelli indicati nel contratto.
2. Ogni modifica nell'utilizzo dell'acqua potabile deve essere preventivamente richiesta al Gestore che provvederà, eventualmente e laddove non vi siano contrarie indicazioni sul nuovo utilizzo, a modificare le condizioni contrattuali. Nel caso in cui la comunicazione della variazione di utilizzo non venisse effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolo della tariffa dovuta, secondo i corretti valori tariffari, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
3. Qualora l'Utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico, tale situazione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso l'Utente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore deterrà per garantire la separazione e non miscelazione tra acque pubbliche e private.
4. L'Utente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
5. E' possibile la fornitura dell'acqua potabile per esclusivi usi irrigui senza scarico in fognatura, con specifico contatore dedicato. Nel caso in cui l'Utente utilizzi l'acqua potabile per usi irrigui sarà tenuto a riconoscere al Gestore la tariffa della sola acqua utilizzata, esclusa la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione, secondo la relativa tipologia d'utenza.
6. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l'uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, etc.) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, l'Utente dovrà, a seguito di comunicazione del Gestore, anche se non obbligato da apposite ordinanze del Sindaco, eliminare tale uso o trasferirlo nelle ore di minor richiesta.

Art. 21 Pressione e portata

1. La pressione e le portate ai punti di consegna sono quelle previste dal Piano d'Ambito e dai livelli di Servizio ivi indicati e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure di comportamento da tenersi da parte del Gestore nei casi di disservizio quali-quantitativo, sono contenute nel Piano di emergenza in caso di crisi idrica da quantità e nel Piano di emergenza per crisi idrica da qualità previsti dal Piano d'Ambito e dalla Convenzione di Gestione, così come le tutele che garantiscono l'Utente sono contenute nel Piano d'Ambito e nella Carta dei Servizi.
2. In taluni periodi, qualora la disponibilità idrica dell'acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per usi non domestici, al fine di garantire meglio le forniture per utenze non disalimentabili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici.
3. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, compatibilmente con i livelli di servizio fissati dal Piano d'Ambito e dall'AEEGSI. Qualora tali variazioni, siano definitive e possono comportare significative modifiche alle condizioni di erogazione preesistenti, il Gestore si impegna a informare tempestivamente gli Utenti, sia in forma scritta diretta sia attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

Art. 22 Interruzione o diminuzione della fornitura

1. Il Gestore potrà sospendere o limitare (solo nei casi imprevisti e imprevedibili senza alcun preavviso) la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, alla rimozione delle cause della interruzione o diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi.
3. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
 - a. interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo e impossibilità involontaria ed imprevista di preavviso (cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, etc.);
 - b. interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico-operative del Gestore (manutenzioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti, etc.); il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
 - c. sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento con raccomandata R/R e con addebito della relativa spesa, qualora l'Utente non abbia pagato la bolletta nei termini previsti dalla Carta dei Servizi;
 - d. perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore;
 - e. verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ATS (ex ASL), Comando dei Vigili del Fuoco, etc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;

- f. manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti. Il Gestore si riserva di applicare le penali previste dal Prezzario in vigore per quelle situazioni in cui l'Utente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, per sostituire privatamente il contatore con un altro contatore o apportare modifiche al gruppo contatore.

Art. 23 Sospensione della fornitura

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura, salvo diverse determinazioni di legge, anche attraverso la piombatura del contatore, la sua rimozione e l'eventuale rimozione della presa, dietro preavviso, nei casi di inadempienze da parte dell'Utente alle pattuizioni contrattuali prescritte dal presente Regolamento, oltre ai casi di morosità e di prelievo fraudolento, sino a che l'Utente non abbia regolarizzato la propria posizione e provveduto all'eventuale risarcimento di danni.
2. Nei casi di inerzia da parte dell'Utente nel riparare le perdite a valle del contatore, o nel caso di abbandono della fornitura con relativo degrado, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica.
3. Le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico dell'Utente; i tempi per la riattivazione sono indicati nella Carta dei Servizi.
4. Nella Carta dei Servizi sono riportati i casi in cui il Gestore non può, in ogni caso, procedere alla sospensione della fornitura.
5. La sospensione della fornitura avviene successivamente all'invio della lettera di diffida, quando l'Utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - a. l'impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e l'Utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - b. l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti da un punto di vista dimensionale;
 - c. venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
 - d. vengano impediti modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche manifestate dal Gestore;
 - e. ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze sul rapporto contrattuale.

Art. 24 Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso

1. Il Gestore, previa decisione della Autorità competente, si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del Servizio, ovvero quando sia richiesto od obbligato da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, l'Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei Servizi.
2. Nel caso di modifica delle condizioni che regolano il rapporto o le caratteristiche della fornitura all'Utente è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata o mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, da inviarsi nel termine di un mese dalla data in cui ha avuto comunicazione delle suddette modifiche. Fino alla data di efficacia del recesso l'Utente è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 25 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dall'Utente

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzati dall'Utente al fine di prevenire disfunzioni del Servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.
2. In caso di reiterato diniego da parte dell'Utente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso, mediante accesso forzoso, con eventuale sospensione della fornitura.

Art. 26 Facoltà di accesso alla proprietà privata

1. L'Utente riconosce al personale del Gestore o ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (lettura), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di sospensione della fornitura.
2. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere la fornitura del servizio fino a che le medesime siano eseguite senza che l'Utente possa pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 27 Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica.
2. Il Gestore ha il diritto di allacciare altri Utenti sulle prese di derivazione e sulle estensioni di rete senza che ciò comporti alcuna pretesa per l'Utente già allacciato di rimborso di quote, di contributi versati e di eventuali somme in genere.
3. Il richiedente è tenuto al prolungamento della tubazione esistente fino al limite della proprietà privata da servire in coincidenza del punto di consegna.
4. In ogni estensione di rete la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata o di equivalente organo di manovra per le operazioni di spurgo.
5. Il Gestore su richiesta dell'Utente redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse tutte le opere necessarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.).
6. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l'esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, marciapiedi, etc.) al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l'esecuzione delle opere.

Art. 28 Contatori

1. Ogni immobile verrà servito di norma da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori. Il Gestore provvederà all'installazione di un contatore per ogni unità abitativa; solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati si provvederà all'installazione di contatori condominiali.
2. I contatori verranno collocati in aree di proprietà privata in prossimità del confine con quelle pubbliche.
3. L'Utente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
4. I contatori saranno normalmente installati in:

- a. pozzetto o cameretta*

Il quadrante di lettura del contatore si deve trovare a una profondità di 20/30 cm dal piano del chiusino. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.

Il manufatto di alloggiamento del contatore sarà realizzato a spese dell'Utente secondo le norme tecniche indicate dal Gestore.

In casi particolari e autorizzati dal Gestore, il richiedente provvederà direttamente alla sua realizzazione, rispettando le misure nette interne fornite dal Gestore, assumendone ogni conseguente responsabilità per quanto attiene il dimensionamento e la realizzazione di ogni e qualsiasi elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura.

Le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso (di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento in funzione della tipologia di utilizzo) da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

Qualora l'Utente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno) il Gestore potrà imporre la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese dell'Utente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.

Il gruppo di misura deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e dovrà essere costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno.

- b. nicchia con sportello*

Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e l'Utente dovrà garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Anche in questo caso, il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

Come per il pozzetto o la cameretta, le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso (di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento in funzione della tipologia di utilizzo) da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

5. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia, il Gestore può valutare la possibilità alternativa di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale che dovrà:

- a. avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 x h 2,00;
- b. essere areato e illuminato naturalmente;
- c. essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
- d. non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
- e. non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;

- f. non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione.
- 6. Il Gestore fornisce in uso all'Utente il contatore funzionante e dotato di regolare sigillo di garanzia.
- 7. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano all'Utente.
- 8. Sul sito del Gestore sono pubblicate le regole di buona condotta nella tenuta e conservazione dei contatori.
- 9. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza dell'Utente.
- 10. La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo da parte dell'intestatario del contratto di fornitura, o suo delegato o erede, nel caso di decesso, ed in forma scritta.
- 11. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore o al taglio della presa qualora l'Utente non abbia dato riscontri a diffide e ordinanze di chiusure emesse dal Gestore stesso a seguito di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.
- 12. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dall'Utente. Copia del verbale è rilasciata all'Utente in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza dell'Utente, potrà essere richiesta dallo stesso al Gestore.
- 13. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore.
- 14. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore.
- 15. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, il Gestore provvederà allo spostamento a proprie spese del contatore in nicchia o pozzetto predisposto dall'Utente sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore.
- 16. Qualora l'Utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino. La richiesta va inoltrata in forma scritta e può essere anche trasmessa via fax o email all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Gestore.
- 17. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori guasti sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'Utente.
- 18. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore può dare luogo alla applicazione delle penali previste dal Prezzario in vigore, alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'Utente.
- 19. L'Utente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.
- 20. Quando un Utente o il Gestore ritengano irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere di effettuare verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi. Le operazioni di verifica del contatore saranno oggetto di apposito verbale di cui verrà fornita copia all'Utente. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dall'Utente, gli oneri sostenuti dal Gestore per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico dell'Utente stesso. In caso di malfunzionamento del contatore, il Gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento, secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi.

Art. 29 Impianti e reti interne

- 1. E' vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, l'Utente si approvvigionerà tramite vasca di accumulo dotata di saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detta vasca.
- 2. L'Utente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del Gestore, anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.). In caso di inadempienza il Gestore potrà far installare le apparecchiature idonee a spese dell'Utente. La manutenzione delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il contatore (a monte) è a cura e spese dell'Utente.
- 3. L'Utente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasche o serbatoi di accumulo, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all'antincendio.
- 4. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità in merito alla rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione interni.
- 5. E' vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura ed a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua medesima.
- 6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente.
- 7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi.

8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.
9. E' vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguità civilmente e penalmente gli Utenti che realizzерanno tali derivazioni.
10. In condizioni particolari di consumo, il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche (contatori duali).
11. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore installerà un unico contatore generale (o contatore duale equivalente) ed emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni Utente ha facoltà di collocare, a sua cura e spese, un proprio contatore privato per i propri scopi. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Utente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.
12. L'Utente (o gli Utenti) che desidera instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovrà realizzare un'apposita rete distributiva privata separata fino al nuovo punto di consegna, dove il Gestore installerà una apposito contatore.
13. All'Utente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti. E' inoltre compito dell'Utente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dal presente Regolamento, sulla base delle regole di buona condotta nella tenuta e conservazione dei contatori.
14. L'Utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà. L'Utente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
15. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata ed a sufficiente distanza dalle canalizzazioni fognarie e a quota ad esse superiori.
16. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore.
17. Nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessità non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovrà essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremità dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione.
18. Nei punti altimetricamente più bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante.
19. E' vietato collegare sulla rete di distribuzione interna dell'Utente condotte con diversa fonte di approvvigionamento (ad es. acqua potabile da rete e pozzi privati).
20. E' vietato collegare alla rete di distribuzione interna all'utenza impianti o apparati che possano generare modifica alle caratteristiche qualitative dell'acqua (temperatura, pressione, commistione a sostanze estranee) senza interposizione di idoneo manufatto disconnettore.
21. Limitatamente agli interventi edilizi di nuova costruzione e ristrutturazione, è inoltre vietato collegare apparecchi di cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
22. E' vietato utilizzare le condutture di distribuzione acqua potabile come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.
23. I collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore è isolato elettricamente dalla parte interrata, pertanto non è da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8.

Art. 30 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore. Il Gestore può, per ragioni oggettive e motivandone la causa, non accogliere la richiesta avanzata, stante le condizioni infrastrutturali esistenti.
2. La domanda di allacciamento dovrà essere redatta dall'Utente secondo la modulistica in uso da parte del Gestore. Il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
3. Successivamente alla formale accettazione da parte dell'Utente del preventivo, i lavori relativi alle richieste di allacciamento saranno svolti dal Gestore.
4. Per le tempistiche di preventivazione e di esecuzione degli allacciamenti si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.
5. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, l'Utente che necessita di un nuovo allacciamento deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.
6. Il pagamento del contributo di allacciamento non dà all'Utente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
7. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione fino al punto di consegna (incluso), così come previsto nel presente Regolamento.
8. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali non sono previsti interventi di estensione nella programmazione del Gestore, quest'ultimo realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore.

TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 31 Giunto dielettrico

1. Il giunto dielettrico viene installato a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.
2. Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori.
3. I collegamenti equipotenziali richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà dell'Utente ovvero a valle del contatore. Nel caso non fosse stato realizzato da parte dell'Utente un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro che eseguano interventi sulle tubazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettura e sostituzione del contatore, manutenzione degli impianti, rifacimento allaccio, etc. Per tali motivi qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata all'Utente.

Art. 32 Valvole di intercettazione di monte e di valle

1. La valvola di intercettazione di monte è di competenza del Gestore e non potrà essere manovrata dall'Utente.
2. La valvola di intercettazione di valle è a disposizione dell'Utente e potrà essere manovrata liberamente dallo stesso.

Art. 33 Rubinetto di prova e scarico

1. Il rubinetto di prova e scarico viene installato dopo la saracinesca di valle del contatore con funzione di prova del contatore, prelievo di acqua per contestazioni, prova di tenuta della saracinesca di valle, verifica dell'apparecchiatura antiriflusso, svuotamento della rete privata dell'Utente in caso di prolungata assenza in periodi di basse temperature.
2. Il rubinetto di prova e scarico può essere manovrato senza autorizzazione del Gestore.

Art. 34 Sistemi antiriflusso

1. I sistemi antiriflusso hanno lo scopo di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua presente negli impianti interni. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, etc.).
2. I sistemi antiriflusso installati dal Gestore o dei quali il Gestore richiederà l'installazione sono diversi in relazione al livello di rischio dal quale ci si vuole cautelare, anche in base alla tipologia dell'utenza.
3. Il livello minimo di sicurezza (S0) è costituito da una valvola di ritegno.
4. Al livello intermedio (S1), potrà essere montato un disconnettore idraulico del tipo, "a zona di pressione ridotta", anche non controllabile o, in alternativa, due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.
5. In situazioni particolari corrispondenti al massimo livello di rischio (S2) potrà essere montato un disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta controllabile, con un filtro posizionato a monte.
6. I sistemi antiriflusso potranno essere installati sia a monte che a valle del contatore. Se posti a valle, l'Utente dovrà curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza.
7. In base alla tipologia dell'utenza si prescrivono i seguenti sistemi antiriflusso:

UTENZA	SISTEMA
civile con DN minore o uguale a 50 mm	S0
civile con DN maggiore di 50 mm	S1
Antincendio	S1
hotel, ristoranti e simili, bar, luoghi di ritrovo	S1
azienda agricole, allevamenti	S1
laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine	S2
scuole e servizi igienico sanitari pubblici	S1
laboratori dentistici e di analisi, lavaggio automezzi	S2
impianti di depurazione acque reflue, di trattamento	S2
ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori di igiene	S2
laboratori chimici	S2
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile solo per usi igienico sanitari	S1
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile anche per cicli produttivi o anche solo per raffreddamento	S2
tutti gli impianti con sistemi di sopraelevazione della pressione e senza vasca di disconnessione	S2

TITOLO 4 - RESPONSABILITA' E DIVIETI

Art. 35 Responsabilità

1. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al punto di consegna e comunque in coerenza con le disposizioni riportate all'articolo 19.
2. L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per quanto attiene all'ottenimento dei permessi delle proprietà terze interessate. L'esecuzione delle opere da parte del Gestore è vincolata all'ottenimento delle autorizzazioni sopra citate. È facoltà dell'intestatario del contratto chiedere che il Gestore provveda all'ottenimento delle autorizzazioni precedentemente citate, con costi che verranno posti a carico dell'intestatario del contratto in conformità a quanto stabilito del Prezzario in vigore.
3. L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del punto di consegna, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicarne le condizioni di sicurezza.

Art. 36 Divieti

1. È fatto assoluto divieto di:
 - a. effettuare la subfornitura dell'acqua;
 - b. utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
 - c. eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
 - d. manomettere il contatore;
 - e. collegare sulla rete di distribuzione interna dell'Utente condotte con diversa fonte di approvvigionamento (ad es. acqua potabile da rete e pozzi privati).
 - f. collegare alla rete di distribuzione interna all'Utenza impianti o apparati che possano generare modifica alle caratteristiche qualitative dell'acqua (temperatura, pressione, commistione a sostanze estranee) senza interposizione di idoneo manufatto disconnettore.
 - g. collegare le tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante (il presente divieto vige per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni, anche impiantistiche, successive all'approvazione del presente Regolamento);
 - h. utilizzare le condutture di distribuzione acqua potabile come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.
2. È inoltre rigorosamente vietato:
 - a. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dagli impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle stesse bocche tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
 - b. prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - c. prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

SEZIONE III – SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 37 Oggetto del servizio di fognatura

1. La presente sezione disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica, assimilata alla domestica, meteorica e industriale nelle reti fognarie dei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia e i rapporti tra Gestore ed Utente del servizio medesimo.
2. Gli scarichi nelle reti fognarie sono altresì disciplinati, per quel che attiene l’esercizio delle competenze in materia di autorizzazione ed accettazione di scarichi nelle reti fognarie degli Agglomerati ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Pavia, dal “Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria”.

Art. 38 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti, si adottano le seguenti definizioni:
 - a. acque reflue domestiche: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del R.R. 3/2006;
 - b. acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all’art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e quelle individuate dal R.R. 3/2006;
 - c. acque reflue industriali: sono qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento;
 - d. acque reflue urbane: sono acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - e. acque di prima pioggia: sono acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche come definito dal R.R. 4/2006;
 - f. acque di seconda pioggia: sono la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia di cui al R.R. 4/2006;
 - g. acque meteoriche di dilavamento: sono la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - h. acque di lavaggio: sono le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti;
 - i. abitante equivalente (AE): è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi giorno;
 - j. agglomerato: è l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale in conformità alla Direttiva della Comunità Europea n. 91/271/CEE e della D.G.R. del 12 Dicembre 2013 n. X/1087;
 - k. allacciamento: è il tratto di tubazione posta tra il collettore fognario pubblico e l’edificio, o l’insediamento, dal quale si generano le acque reflue da scaricare. L’allacciamento è di esclusiva competenza dell’Utente per l’intero sviluppo sia in area pubblica che in area privata;
 - l. autorizzazione allo scarico: è il provvedimento rilasciato dall’Autorità competente, con il quale l’Utente può immettere in fognatura le acque reflue industriali e/o acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006;
 - m. capacità residua di trattamento: è la differenza tra la capacità di trattamento massima dell’impianto di depurazione centralizzato ed il carico effettivamente trattato, valutata periodicamente anche mediante apposite verifiche di funzionalità;
 - n. corpo idrico superficiale: sono i corsi d’acqua naturali – anche con deflussi non perenni – o artificiali, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d’acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;
 - o. fognatura separata: è la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, definita fognatura bianca; l’altra che canalizza le acque reflue domestiche, assimilabili, industriali e di prima pioggia (se presente la separazione), definita fognatura nera;
 - p. fognatura mista: è la rete fognaria che canalizza in un’unica condotta sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;

- q. impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- r. impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- s. parere tecnico preventivo: è la valutazione quali-quantitativa del Gestore sulla compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili ai fini del rilascio dell'autorizzazione/permesso di allacciamento;
- t. permesso di allacciamento: è il permesso rilasciato dal Gestore all'Utente che dà titolo ad allacciare uno scarico alla rete fognaria pubblica;
- u. pozzetto o cameretta d'allacciamento: è il manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento dotato o meno di sifone (competenza dell'Utente);
- v. pozzetto o cameretta d'ispezione: è il manufatto predisposto sulla rete fognaria pubblica per la pulizia e la manutenzione delle condotte (competenza del Gestore);
- w. pozzetto d'ispezione e prelievo: è il manufatto predisposto per il controllo quali quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni previste nel permesso di allacciamento/autorizzazione ed è di competenza dell'Utente;
- x. pozzetto separa grassi: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque di scarico ricche di grassi, oli e saponi; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzato a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato dall'Utente secondo le indicazioni del Gestore e secondo la normativa vigente;
- y. rete fognaria: è un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- z. rifiuto liquido: sono le acque reflue, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, non immesse direttamente tramite condotta nel corpo ricettore;
- aa. scarico: è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- bb. sfioratori fognari (o scaricatori) di piena: sono i dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- cc. suolo: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate (in generale corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo-metalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terrestre, sotto l'influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi vegetali e animali e i microrganismi, l'acclività e le acque);
- dd. titolare dello scarico: è il titolare dell'attività da cui origina lo scarico;
- ee. valori limite di emissione: è il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
- ff. vasca/fossa biologica: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato;
- gg. vasca tipo Imhoff: è il manufatto predisposto per la depurazione delle acque reflue domestiche e/o assimilabili; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa e deve essere realizzata a perfetta tenuta e dimensionata secondo la normativa vigente;
- hh. vasca a tenuta: è il manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa.

Art. 39 Competenze in materia di scarichi

1. Compete all'Ente di Governo d'Ambito per tramite dell'Ufficio d'Ambito:
 - a. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie pubbliche di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 ovvero l'espressione del parere necessario per il rilascio, rinnovo e riesame dei provvedimenti autorizzativi in tutti i casi nei quali l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito;
 - b. il rilascio dei provvedimenti di aggiornamento non sostanziale dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico, già rilasciate dall'Ufficio d'Ambito;
 - c. il rilascio della dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nelle reti fognarie pubbliche;

- d. la definizione e l'attuazione del programma di controllo degli scarichi ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
 - e. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico rilasciate;
 - f. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all'assimilazione alle acque reflue domestiche;
 - g. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento della banca dati relativa alle autorizzazioni/pareri rilasciati per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, nella rete fognaria, secondo le indicazioni regionali (S.I.Re. Acque).
2. Compete alla Provincia di Pavia:
- a. il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzazione allo scarico in corpo idrico e su suolo, etc.).
3. Compete al Gestore:
- a. esprimere il parere tecnico preventivo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie pubbliche di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006;
 - b. rilasciare il permesso di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, impartendo le eventuali prescrizioni di natura tecnica; spetta, quindi, anche l'espressione del parere tecnico nel caso in cui venga richiesto di inviare in fognatura le acque meteoriche di dilavamento di strade, piazze, parcheggi e cortili siano essi privati o pubblici;
 - c. svolgere un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria pubblica, raccordando tale attività con quelle previste dal programma dei controlli dell'Ufficio d'Ambito;
 - d. rilasciare il parere tecnico preventivo, per tutte le nuove urbanizzazioni e lottizzazioni sia pubbliche che private, nei limiti della normativa in vigore, relativamente ai progetti per la realizzazione di fognature nere, bianche e miste e dei collegamenti alla rete fognaria nera o mista delle vasche di prima pioggia, nonché garantire il collaudo/supporto al collaudo delle stesse. Il parere deve essere rilasciato all'Ente competente anche qualora il recapito degli scarichi sia diverso dalla pubblica fognatura, al fine di valutare la fattibilità di un eventuale allacciamento alla rete fognaria.
4. Compete alle Amministrazioni Comunali:
- a. l'emissione delle ordinanze di allacciamento alla pubblica fognatura qualora la zona in cui insiste un insediamento sia stata dichiarata all'interno dell'agglomerato e servita da pubblica fognatura;
 - b. la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e manufatti per la raccolta dispersione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazze e superfici impermeabili pubbliche, salvo diverso accordo con il Gestore e/o determinazioni da parte dell'AEEGSI o dell'EGA.

TITOLO 2 – ALLACCIAIMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 40 Obbligo di allacciamento ed esenzione

- 1. Nelle parti di agglomerato servite da pubblica fognatura:
 - a. gli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle assimilate a queste ultime devono essere obbligatoriamente recapitati nella rete fognaria, nel rispetto del presente Regolamento; per le acque reflue domestiche assimilate ex lege alle domestiche il Gestore potrà prescrivere pretrattamenti o modulazioni dei volumi scaricati per garantire la compatibilità degli scarichi con la capacità delle reti e degli impianti di depurazione;
 - b. gli scarichi di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 4/2006, in tutti i casi in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore, sono preferenzialmente recapitati nella rete fognaria, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo;
 - c. gli scarichi di acque reflue industriali, nel caso in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore, possono essere recapitati nella rete fognaria pubblica, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo.
- 2. L'obbligo di cui sopra sussiste qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dall'Utente e condiviso dal Gestore, dal fabbricato che origina lo scarico alla rete fognaria pubblica (non in pressione) sia di lunghezza così determinata:
 - a. fino a 150 mq di superficie per le unità abitative o 5 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
 - b. fino a 300 mq di superficie per le unità abitative o 10 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
 - c. fino a 450 mq di superficie per le unità abitative o 15 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
 - d. fino a 600 mq di superficie per le unità abitative o 20 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
 - e. fino a 750 mq di superficie per le unità abitative o 25 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
 - f. fino a 900 mq di superficie per le unità abitative o 30 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.

3. Quanto riportato ai commi 1 e 2 ha validità sotto condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso pubbliche vie o con specifiche servitù attivabili.
4. Alle presenti disposizioni sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura. I proprietari degli immobili dovranno provvedere a propria cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura, seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore.
5. Si potrà derogare dall'obbligo di allaccio in fognatura delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate qualora l'Ufficio d'Ambito, sulla scorta di parere prodotto dal Gestore, accerti l'impossibilità tecnica dell'allacciamento o la sua eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

Art. 41 Nuove reti fognarie ed estensioni di reti fognarie esistenti a servizio di nuove urbanizzazioni

1. La realizzazione da parte di soggetti diversi dal Gestore di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento gestiti dal Gestore o l'estensione delle reti fognarie esistenti, che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani nei suddetti impianti di trattamento, o di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani in nuovi impianti di trattamento, con opere in cessione da parte di Soggetti privati ai Comuni territorialmente competenti, sono soggette:
 - a. alle disposizioni tecniche del presente Regolamento ed agli indirizzi emessi dal Gestore e allegati al presente Regolamento (Allegato B);
 - b. al preventivo parere del Gestore, che si esprimrà in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche e costruttive delle opere previste in realizzazione ed alla capacità delle reti e degli impianti esistenti nelle quali tali opere recapitano.
2. E' onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra l'intervento infrastrutturale proposto e la pianificazione contenuta nel Piano d'Ambito vigente.
3. Nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d'Ambito non preveda interventi di estensione, il Gestore può realizzare le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario.
4. Il progetto per realizzazione di reti di fognatura in cessione e a servizio di nuove lottizzazioni residenziali/industriali da parte di privati, redatto secondo le norme tecniche di cui al presente Regolamento e completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere obbligatoriamente approvato dal Gestore, cui dovrà essere inviato secondo le modalità indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.
5. Per la realizzazione delle reti di fognatura in cessione e a servizio di nuove lottizzazioni residenziali/industriali da parte di privati, su richiesta del soggetto interessato, il Gestore redigerà apposito preventivo di spesa e, ricevuto il pagamento, procederà alla realizzazione delle opere.
6. Qualora i privati provvedessero alla realizzazione diretta di tali opere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere potranno essere realizzate acquisito il preventivo parere obbligatorio del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo. In questi casi il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 giorni dalla richiesta.
7. La data del certificato di collaudo con esito positivo costituisce data di accettazione delle opere e di inizio della loro gestione da parte del Gestore.
8. Il Gestore non prenderà in consegna opere che non siano da esso, o da tecnici da questo incaricati, collaudate.
9. Ogni condotto fognario non ceduto a proprietà pubblica è considerato facente parte della fognatura privata a servizio dei fabbricati.

Art. 42 Ammissibilità degli scarichi

1. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere autorizzati.
2. In deroga al precedente comma, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, ancorché decadenti da insediamenti produttivi, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l'obbligo di acquisire il relativo permesso di allacciamento e di rispettare quanto contenuto nel presente Regolamento.
3. Il permesso di allacciamento deve comunque essere sempre richiesto al Gestore nel caso di nuovi scarichi in fognatura di qualunque tipologia essi siano.
4. In caso di modifiche strutturali, di destinazione d'uso e/o di qualsivoglia altra natura che possano determinare variazioni quali-quantitative degli scarichi o modifiche del manufatto di allacciamento, l'Utente è tenuto a comunicare la variazione al Gestore, il quale a seconda dei casi potrà richiedere l'esecuzione di una nuova istruttoria tecnica, con una eventuale nuova caratterizzazione dello scarico.
5. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e di acque meteoriche disciplinate dal R.R. 4/2006 sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito previo parere tecnico preventivo del Gestore. In tutti i casi nei quali la normativa preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.) quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un parere, confluente nell'autorizzazione finale.
6. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico; nel caso di scarichi di acque reflue industriali o di acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al

R.R. 4/2006 il titolare dello scarico per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere il titolo autorizzativo da parte dell'Autorità competente, da rilasciarsi previo parere tecnico preventivo del Gestore.

7. Tutti gli scarichi, privi del permesso di allacciamento o non autorizzati, con autorizzazione scaduta o non conformi alle prescrizioni imposte dal presente Regolamento e/o dal permesso di allacciamento/autorizzazione, sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali, che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.
8. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dei relativi provvedimenti (permesso di allacciamento/autorizzazione) in difetto dei quali il Gestore potrà procedere all'eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'Utente inadempiente.
9. Ogni nuovo scarico è ammissibile dal giorno stesso del rilascio del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione allo scarico, ove previsto.

Art. 43 Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono:
 - a. configurarsi come rifiuti solidi;
 - b. contenere sostanze infiammabili e/o esplosive;
 - c. contenere sostanze radioattive, salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 230/95;
 - d. contenere sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici;
 - e. contenere sostanze acide e/o corrosive;
 - f. arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
 - g. arrecare danno alle reti fognarie e agli impianti di trattamento e depurazione, nonché alle attrezzature connesse;
 - h. costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi;
 - i. pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie e degli impianti di depurazione terminali.
2. È inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura attraverso le botole dei pozzi di ispezione o attraverso le caditoie qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
3. Gli eventuali danni alle reti ed agli impianti derivanti da comportamenti vietati saranno addebitati agli Utenti/Soggetti responsabili una volta accertata la responsabilità da enti preposti, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali, che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 44 Permesso di allacciamento

1. La domanda di permesso di allacciamento alla fognatura, da redigersi su apposito modulo scaricabile dal sito del Gestore, deve essere presentata al Gestore.
2. Il Gestore si attiva per effettuare il sopralluogo presso l'utenza, per predisporre il preventivo di spesa delle opere (inclusi gli oneri per il rilascio del permesso di allacciamento) e lo schema delle opere da realizzare; il Gestore trasmette il preventivo di spesa all'Utente richiedente, che lo restituisce sottoscritto per accettazione.
3. Qualora le opere di allacciamento fossero realizzate direttamente dall'Utente, tutti i documenti e gli elaborati progettuali relativi alle opere devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando con assunzione di responsabilità che i dati forniti rispondono a verità ed impegnandosi a comunicare prontamente ogni variazione.
4. Il Gestore comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte del Gestore, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.
5. Fatte salve le autorizzazioni di competenza di terzi (Enti e soggetti privati), l'Utente realizza le opere d'allacciamento sul suolo privato secondo le disposizioni dal Gestore, comunicando allo stesso l'inizio dei lavori.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi durante l'esecuzione delle opere sul suolo privato, per verificarne la conformità a quanto prescritto e approvato.
7. L'Utente, ultimata tali opere, ne dà comunicazione scritta allo stesso.
8. Qualora le opere di allacciamento fossero realizzate direttamente dal Gestore, i tempi di preventivazione e di realizzazione sono definiti nella Carta dei Servizi.
9. Il permesso di allacciamento è valido sino al permanere dei requisiti che ne hanno costituito il presupposto.
10. Il titolare dello scarico, già in possesso di permesso di allacciamento a suo tempo acquisito, è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa alla tipologia e alla quantità dello scarico.

Art. 45 Oneri di istruttoria del permesso di allacciamento

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, sopralluoghi e pareri necessari per l'istruttoria finalizzata all'allacciamento degli scarichi sono a carico del richiedente e sono stabiliti nel Prezzario in vigore.

Art. 46 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai sensi della normativa vigente, sono definite acque reflue domestiche le acque derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
2. Inoltre, in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, ai sensi della normativa vigente sono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
 - a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 - b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
 - c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
 - d. attività alberghiere e di ristorazione.
3. Il permesso di allacciamento, che costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico, può contenere specifiche disposizioni in merito all'installazione di eventuali pretrattamenti.

Art. 47 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque assimilate alle domestiche

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate *ex lege* alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma stesso, ovvero quelle:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
2. Inoltre, in attuazione dell'art. 101, comma 7, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 5, comma 2, del R.R. 3/2006, sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al Regolamento stesso e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite (di seguito riportate in Tabella).

PARAMETRI	Unità di misura	VALORE LIMITE
Ph	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40
Odore	--	non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate +40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH4)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell' Allegato 5 al D.Lgs 152/2006	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

3. Gli scarichi di cui al precedente comma 1 sono ammessi previo permesso di allacciamento alla fognatura e previa trasmissione della “comunicazione di assimilazione” al Gestore.
4. Il permesso di allacciamento, che costituisce titolo valido per l’attivazione dello scarico, può contenere specifiche disposizioni in merito all’installazione di eventuali pretrattamenti.
5. Per i reflui assimilati che presentano massimi di carico idraulico o inquinante incompatibili con la corretta funzionalità delle infrastrutture destinate a veicolarli o a trattarli, il Gestore prescriverà l’adozione delle soluzioni tecniche necessarie a compatibilizzare il recapito dei reflui stessi.
6. Le prescrizioni di cui al comma precedente potranno riguardare sia limitazioni dei volumi massimi recapitabili istantaneamente sia pretrattamenti utili a ricondurre il carico inquinante scaricato entro la capacità dei presidi depurativi asserviti alle reti fognarie interessate.
7. Per i nuovi scarichi l’adozione delle soluzioni tecniche prescritte dovrà intervenire prima dell’allacciamento, mentre per gli scarichi preesistenti il Gestore fisserà il termine entro cui andrà realizzato l’adeguamento.
8. Eventuali opere eseguite in difformità alle prescrizioni impartite dal Gestore, da leggi o da norme di buona tecnica, devono essere regolarizzate dall’Utente indipendentemente dal fatto che l’allacciamento sia già esistente.
9. Il Gestore può effettuare verifiche e controlli sulle caratteristiche quali-quantitative del refluo immesso in rete.

Art. 48 Allacciamento in fognatura di scarichi di acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006

1. Tutte le acque meteoriche provenienti da nuovi insediamenti e non regolamentate ai sensi del R.R. 4/2006, quindi non suscettibili di essere contaminate devono essere raccolte separatamente e smaltite localmente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ovvero in corsi d’acqua superficiali nel rispetto delle norme in materia di scarichi.
2. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta e al recapito separato di acque bianche, le acque meteoriche non soggette al R.R. 4/2006, derivanti da nuovi insediamenti, qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti stesse nel rispetto delle disposizioni specificamente impartite dal Gestore.
3. In tutti i casi in cui non risulti praticabile lo smaltimento in loco di acque bianche provenienti da nuovi insediamenti o il loro smaltimento in acque superficiali, lo scarico di dette acque in reti fognarie miste, se compatibile, potrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e comunque nel rispetto delle prescrizioni, anche più restrittive, imposte dal Gestore, al fine di evitare disservizi alle reti fognarie pubbliche. Tali prescrizioni potranno riguardare, in particolare, anche la realizzazione di vasche volano opportunamente dimensionate e/o specifiche disposizioni in merito all’installazione di eventuali pretrattamenti.
4. In caso di ristrutturazione riguardanti gli impianti di veicolazione delle acque reflue/meteoriche in insediamenti da cui si originano portate meteoriche ovvero delle reti private deputate alla loro veicolazione a monte dell’allacciamento alla fognatura pubblica, i recapiti di acque bianche in rete fognaria preesistenti potranno essere assoggettati a limitazioni dei quantitativi massimi addotti sulla base di valutazioni operate dal Gestore.
5. Per gli insediamenti già esistenti e che scaricano in fognatura, con regolare permesso di allacciamento, le acque meteoriche non assoggettate alle disposizioni di cui al R.R. 4/2006, i divieti e i criteri di cui ai punti successivi atti a ridurre le portate meteoriche recapitanti in fognatura sono applicati nel caso di ristrutturazione degli edifici e/o della fognatura interna, salvo diverse valutazioni di cui ai commi successivi.
6. Nei casi di cui sopra, ove il Gestore valuti la necessità (specialmente in relazione alle ampie superfici scolanti/pluviali e/o alla ridotta capacità idraulica delle reti fognarie riceventi e al dimensionamento degli scaricatori di piena esistenti) di ridurre le portate meteoriche recapitate nella fognatura, l’Utente dovrà presentare al Gestore, per la necessaria approvazione, un progetto corredata di relativo cronoprogramma dei lavori finalizzato ad eliminare le portate meteoriche non assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006 e recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l’estensione delle superfici scolanti, così come definite dall’art. 2 del R.R. 4/2006.
7. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente lo scarico in fognatura pubblica delle acque meteoriche, il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate.
8. Gli innesti di strade, corselli e accessi da proprietà privata a strada pubblica devono essere dotati di sistemi di raccolta, allontanamento o dispersione delle acque meteoriche in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull’area pubblica.
9. I pluviali degli edifici che si affacciano sulle strade pubbliche devono, di norma, essere allacciati alla rete fognaria bianca, ove presente, e non devono scaricare le acque meteoriche direttamente sui marciapiedi e/o sulla sede stradale. Detti pluviali possono essere allacciati alla fognatura mista previo nulla osta del Gestore. E’ vietato introdurre nei predetti pluviali qualsiasi scarico all’infuori delle acque meteoriche ricadenti sui tetti, considerate non contaminate. In ogni caso lo scarico deve essere dotato di apposito pozzetto d’allacciamento con sifone ispezionabile e l’onere di allacciamento è totalmente a carico dell’Utente.

Art. 49 Esecuzione delle opere di allacciamento

1. Le modalità e i criteri tecnici dell’allacciamento sono stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento.

2. Le opere d'allacciamento su suolo pubblico fino al confine della proprietà privata, pozzetto d'allacciamento escluso, sono eseguite, in via generale, direttamente dal Gestore in sede di costruzione del collettore pubblico ovvero successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento con oneri a carico del richiedente stesso.
3. In via eccezionale, ed in deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire le opere d'allacciamento su suolo pubblico; tali opere dovranno essere eseguite, secondo le prescrizioni imposte dal Gestore, da un'impresa che dimostri di possedere idonea capacità tecnica ed organizzativa. In tal caso, l'ottenimento di ogni autorizzazione necessaria all'esecuzione delle opere e l'adempimento di ogni prescrizione o norma applicabile sarà ad esclusivo carico del richiedente. La quota e il punto di allaccio alla fognatura pubblica vengono determinati dal Gestore.
4. Nel caso in cui l'Utente realizzzi in maniera autonoma le opere di allacciamento alla rete fognaria su suolo pubblico:
 - a. il Gestore viene esonerato dalla responsabilità civile e penale per eventuali danni alla rete ed a terzi dovuti a lavori eseguiti con mezzi, modalità o materiali impropri;
 - b. gli allacciamenti dovranno essere sottoposti a verifica e collaudo da parte del Gestore.
5. Nel caso di rete mista, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere all'Utente l'installazione, a proprie spese, di una valvola di non ritorno sulla condotta di allacciamento, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.
6. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e, se realizzate dal Gestore, i costi sono determinati nel rispetto del Prezzario in vigore.
7. La tempistica per la preventivazione, esecuzione e collaudo tecnico funzionale dei lavori di allacciamento è definita nella Carta dei Servizi.
8. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori d'allacciamento da parte dell'Utente, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati tecnici approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
9. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata e adeguatamente motivata da parte dell'Utente.

Art. 50 Prescrizioni per gli allacciamenti

1. Ogni insediamento o abitazione deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente. Il Gestore può autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili di una stessa proprietà. In casi particolari, su specifica richiesta, potrà essere autorizzata la realizzazione di un unico condotto d'allacciamento a servizio di più proprietà. In tale caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca, identificando il titolare dello scarico.
2. Le reti interne di fognatura devono essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano le diverse tipologie di refluo (domestiche, assimilate, industriali, meteoriche, ecc.).
3. È facoltà del Gestore ammettere la presenza di reti interne non separate nel solo caso di allacciamenti esistenti di acque reflue domestiche commiste alle acque meteoriche non assoggettate al R.R. 4/2006.
4. In caso di interventi di ristrutturazione/ampliamento edilizio che coinvolgano le reti interne, dovrà essere garantita la separazione delle reti fognarie, in conformità al comma 2.
5. Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi sia di tipo separato gli allacciamenti saranno mantenuti obbligatoriamente separati.
6. Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi sia di tipo misto gli allacciamenti, per il tratto al di fuori della proprietà privata, saranno preferibilmente mantenuti separati.
7. È vietato in ogni caso:
 - a. l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della tubazione di fognatura pubblica ove verrà realizzato l'allaccio;
 - b. l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale, salvo quanto successivamente disposto all'articolo 51.
8. Gli allacciamenti di acque reflue domestiche in reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento (Imhoff, settiche, biologiche).
9. Il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
10. A seguito della dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, nonché alla disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in precedenza utilizzate.
11. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.
12. È facoltà del Gestore, durante la costruzione o il rifacimento di tratti fognari, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza dell'opera già predisposta.

Art. 51 Allacciamento di locali a quota inferiore rispetto alla fognatura

1. L'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire preferibilmente a gravità, previa interposizione di pozzetto di ispezione al limite della proprietà.
2. Qualora apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota del piano campagna, gli Utenti devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione. In caso di mancata realizzazione di tali

accorgimenti tecnici e precauzioni, il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

3. In particolare, quando le acque reflue di scarico di edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'Utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura. La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima, rigurgiti o moti vorticosi.
4. L'Utente è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno derivante a se stesso o a terzi da rigurgiti fognari causati dalla propria incuria o dalla non corretta esecuzione delle opere fognarie interne.

Art. 52 Pozzetti d'allacciamento di ispezione e di campionamento

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso un pozzetto d'allacciamento con funzioni di ispezione (anche del tipo Braga-Sifone-Ispezione) o di ispezione e campionamento. Il pozzetto, realizzato in prossimità del passaggio tra proprietà privata e pubblica, deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate alla sua funzione.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque meteoriche non assoggettate alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006 è prevista l'installazione del solo pozzetto d'allacciamento di ispezione.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali, di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, devono essere campionabili separatamente. A tale scopo devono essere installati idonei pozzi di ispezione e campionamento conformi alle prescrizioni del Gestore e di dimensioni minime in pianta $0,50 \times 0,50$ m, con fondo ribassato di 0,50 m rispetto al piano di scorrimento del tubo, su ognuna delle reti interne separate, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza di ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica, immediatamente a monte del pozzetto di ispezione.
4. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione, deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento anche immediatamente a valle del sistema di trattamento e prima del mescolamento con altre tipologie di acque reflue.
5. I pozzi di ispezione e campionamento devono essere conformati in modo tale da consentire:
 - a. un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
 - b. la creazione di un battente idraulico all'interno del pozzetto idoneo al campionamento;
 - c. il prelievo di un campione omogeneo.
6. Il titolare dello scarico deve garantire libero accesso in sicurezza ai pozzi di ispezione e campionamento ubicati in proprietà privata per le verifiche e i campionamenti di competenza agli enti preposti al controllo. Inoltre, dovrà garantire la presenza di un pozzetto di ispezione e campionamento, con le caratteristiche precedentemente descritte, posto subito al di fuori della proprietà oppure ubicato in area direttamente accessibile al Gestore durante le 24 ore.

Art. 53 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento poste all'interno della proprietà privata sono a carico degli Utenti che devono provvedervi a proprie spese e sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità e la tenuta dei condotti. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Gestore.
2. Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, carente pulizia, mancata riparazione, nonché da uso difforme dei manufatti d'allacciamento.
3. Qualora la mancata esecuzione degli interventi di cui sopra generi danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche, il Gestore provvederà a segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione.
4. Trascorso tale termine, il Gestore, previa diffida, procederà all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari o, nel caso in cui ciò non sia possibile, alla chiusura dello scarico.
5. Per motivi igienico-sanitari o ambientali dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Gestore si riserva la facoltà di informare le Autorità competenti.
6. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti di fognatura che comportino modifiche agli allacciamenti, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino e ricostruzione degli allacciamenti privati.
7. Tali opere sono a totale carico del Gestore qualora gli allacciamenti preesistenti siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento; in caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli Utenti, così come nel caso di nuovi allacciamenti.

Art. 54 Prescrizioni tecniche in caso di approvvigionamento idrico autonomo

1. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che sono allacciati alla rete fognaria, sono tenuti a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo autonomo, all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono

- essere adeguati alla portata approvvigionata e devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.
2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza. Qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata dall'Utente al Gestore.
 3. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
 4. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi intervento sul contatore deve essere preventivamente segnalata al Gestore.
 5. Tali Utenti devono, inoltre, comunicare al Gestore, contestualmente alla denuncia annuale per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, le seguenti informazioni:
 - a. il tipo di contatore installato;
 - b. la marca;
 - c. la matricola;
 - d. il diametro della tubazione.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI E DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 55 Disciplina autorizzativa degli scarichi di acque reflue industriali e acque meteoriche soggette al R.R. 4/2006

1. Tutti gli scarichi industriali e le acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, devono essere preventivamente autorizzati da parte dell'Ufficio d'Ambito, previa acquisizione del parere tecnico preventivo del Gestore, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.
3. In tutti i casi nei quali la normativa preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito (es. Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/2013; Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'art. 29bis e segg. del D.Lgs. 152/2006; autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, di cui all'art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006, etc.), quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un parere, confluente nell'autorizzazione finale, acquisito il parere tecnico preventivo del Gestore e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, anche dell'ARPA-dipartimento di Pavia.
4. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo per lo scarico.
5. In ogni caso, per tutti gli scarichi recapitanti in fognatura il titolare dello scarico deve richiedere il permesso di allacciamento al Gestore.
6. Si rimanda al “Regolamento per il recapito di scarichi in rete fognaria” per quanto riguarda la disciplina degli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 4/2006 ed il relativo controllo, per quel che attiene i relativi aspetti di dettaglio.

Art. 56 Durata dell'autorizzazione allo scarico

1. Le autorizzazioni allo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e/o acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 4/2006, rilasciate dall'Ufficio d'Ambito, hanno durata di 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
2. Qualora l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito, la durata del provvedimento rilasciato avrà durata stabilita dalla normativa di settore.

Art. 57 Obblighi del titolare dello scarico

1. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia è obbligato, oltre che al rispetto delle prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo per lo scarico, a quanto indicato nel presente articolo.
2. Il titolare dello scarico deve garantire il corretto e continuo funzionamento degli impianti di trattamento e dei manufatti ad esso funzionali attraverso una adeguata gestione di tutto il sistema, prevedendone la periodica manutenzione. In particolare tutti i manufatti devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e sgombri da sedimenti attraverso un'efficiente rimozione del deposito accumulatosi sul fondo e, nel caso delle attività soggette alla disciplina del R.R. 4/2006, deve essere garantita la durabilità dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, verificando periodicamente l'assenza di interruzioni di continuità.

3. Il provvedimento autorizzativo per lo scarico, la planimetria di riferimento riportante il tracciato della fognatura come autorizzata e la documentazione relativa alla conduzione e manutenzione dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue scaricate (es. registro di conduzione e manutenzione dell'impianto, schede tecniche e manuale d'uso delle apparecchiature, referti analitici dei campionamenti, registri di carico e scarico per la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta eventualmente prodotto durante le operazioni di pulizia dei manufatti, dell'impianto di trattamento e delle tubazioni, etc.) devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
4. Al fine di evitare che eventi accidentali possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente Regolamento, il titolare dello scarico ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione, attivando idonei sistemi di sicurezza e le procedure di emergenza aziendali che garantiscono il pronto intervento.
5. Gli allacciamenti e le reti di fognatura interne dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata; le parti specifiche, quali pozzi, sifoni, etc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque di scarico; i formulari e/o la documentazione a supporto dell'avvenuta pulizia delle reti e degli impianti e di smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a cura del titolare dello scarico; i fanghi derivanti dall'attività depurativa dell'impianto di pretrattamento dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni contenute nell'art. 127 e nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
6. Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio cortili e piazzali. Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulentii o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia suddette dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.
7. Il titolare dello scarico ritenuto responsabile dello sversamento (a seguito di opportuni accertamenti svolti dal Gestore o da altre autorità competenti) e di danni documentabili agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al risarcimento dei danni stessi e delle spese effettivamente sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari a ripristinare la situazione di normalità, ferme restando le disposizioni sanzionatorie previste in materia.

Art. 58 Modalità di allacciamento

1. Le modalità tecniche di allacciamento sono contenute nel permesso di allacciamento.
2. La raccolta delle acque reflue industriali all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico industriale deve essere effettuata tramite rete separata dotata di idonei pozzi di campionamento; qualora dall'insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine, gli stessi dovranno essere campionabili separatamente.

Art. 59 Unione di più scarichi

1. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione.
2. Per ciascuna attività o stabilimento dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore d'allacciamento, dotato di un pozzo d'ispezione e campionamento degli scarichi parziale, in modo tale che venga assicurata la possibilità il controllo di ciascun scarico.

TITOLO 4 – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 60 Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della Legge 03/08/1999, n. 265” (TUEL).
2. La medesima sanzione si applica per la violazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore in sede di rilascio del permesso di allacciamento in fognatura.

SEZIONE IV – ALLEGATI

TITOLO 1 – ALLEGATI

Art. 61 Allegati al Regolamento

1. Sono allegati, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti documenti:
 - a. Prezzario all’utenza (Allegato A);
 - b. Indirizzi relativi alle modalità di realizzazione di canalizzazioni fognarie, a servizio di aree di nuova lottizzazione a destinazione residenziale e non, da cedersi in proprietà al Comune ed in gestione a Pavia Acque S.c.a.r.l. (Allegato B).